SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 ottobre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001, n. **389.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade . . . . Pag. 3

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Fasano e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Collecorvino e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Zevio e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 4 ottobre 2001.

Trasferimento dall'I.N.P.S. ad altri comuni di alcuni stabilimenti termali. (Decreto n. 806529) . . . . Pag. 16

DECRETO 4 ottobre 2001.

Trasferimento dall'I.N.P.S. al comune di S. Giuliano e alla regione Toscana, nella misura del 50%, dello stabilimento termale «Terme di S. Giuliano», in Pisa. (Decreto n. 806530). Pag. 17

DECRETO 4 ottobre 2001.

Trasferimento dall'I.N.P.S. alla regione Lazio dello stabilimento termale «Terme dei lavoratori», in Viterbo. (Decreto n. 806531) . . . . Pag. 18

DECRETO 15 ottobre 2001.

Trasferimento di debito dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.) all'I.N.A.M., in liquidazione . . . . Pag. 19

Ministero della salute

DECRETO 16 ottobre 2001.

Riclassificazione dei prodotti fitosanitari a seguito del XXIV e XXV adeguamento alla direttiva 67/548/CEE . . . . Pag. 19

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 12 ottobre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia e Prato Pag. 26

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 11 settembre 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di una cartolina postale per l'interno celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di L. 800 - € 0,41 Pag. 27

DECRETO 11 settembre 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Enrico Fermi nel centenario della nascita, nel valore di L. 800 - € 0,41 . . . . Pag. 28

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ORDINANZA 24 settembre 2001.

Approvazione della perizia di variante relativa alle espropriazioni (senza aumento di spesa) dei lavori di riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 2º lotto. (Ordinanza n. 254). . . . . Pag. 29

Commissione di vigilanza sui fondi pensione

DELIBERAZIONE 2 ottobre 2001.

Disposizioni in materia di approvazione delle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti conseguenti all'adozione dell'euro . . . . Pag. 29

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Modifica della circoscrizione dei vice consolati onorari in Campo Grande e Cuyabà (Brasile) . . . . Pag. 31

Ministero della giustizia: Trasferimento di notai . . . Pag. 31

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oki» . . . . Pag. 31

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfametazina 20% Medilabor di Odore dott. Carlo». . . . . Pag. 32

Istituto nazionale di statistica: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). . . . Pag. 32

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 242

Università «G. D'Annunzio» di Chieti

DECRETO RETTORALE 28 settembre 2001.

Modificazioni allo statuto.

01A11285

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001, n. **389.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, concernente «Istituzione dell'Ente nazionale per le strade»;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 9 del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88;

Visti gli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 9 e 100 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visti gli articoli 1, 6, comma 4 e 13 del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 21 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa con i Ministri dell'economia e finanze e della funzione pubblica;

EMANA

il seguente statuto:

È approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade ai sensi degli articoli 6, comma 4, e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, che costituisce parte integrante del presente decreto e si compone di 27 articoli vistati dal Ministro proponente.

TITOLO I

NATURA GIURIDICA COMPITI ED ORGANI DELL'ENTE

Art. 1.

Natura giuridica e sede

1. L'Ente nazionale per le strade, che mantiene la denominazione ANAS, è un ente pubblico economico ed ha sede in Roma. Esso si articola anche in sedi periferiche individuate dal consiglio ai sensi dell'articolo 12.

Art. 2.

Compiti dell'Ente

1. L'Ente attende ai compiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e a quelli previsti dalle leggi vigenti, ponendo in essere tutti gli atti, anche di natura finanziaria, ad essi strumentali, con esclusione di ogni intento speculativo.

2. Gli atti rivolti a reperire mezzi finanziari per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente mediante la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni devono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.

Art. 3.

Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

1) il consiglio;

2) l'amministratore;

3) il collegio dei revisori.

2. È causa d'incompatibilità con le cariche di amministratore, di componente del consiglio e del collegio dei revisori:

a) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'Ente;

b) essere proprietario o comproprietario, amministratore o sindaco o ricoprire altra carica simile, anche non retribuita, essere consulente o dipendente di imprese esercenti attività che, nei riguardi di quelle svolte dall'Ente, siano in concreto contrastanti o concorrenti, oppure di imprese che con l'Ente abbiano contratti per lavori, servizi o forniture. Tale incompatibilità sussiste anche quando l'Ente abbia in dette imprese una partecipazione azionaria salvo specifica deroga da autorizzarsi da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Non possono, inoltre, appartenere contemporaneamente agli organi di cui ai punti 1) e 3) del comma 1 i parenti o gli affini sino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante o l'affiliato; la incompatibilità colpisce il componente meno anziano di età.

4. Si decade dalle cariche di amministratore, di componente del consiglio o del collegio dei revisori, quando si verifica una delle suindicate cause di incompatibilità.

5. Gli organi competenti alla nomina provvedono a contestare l'eventuale causa di incompatibilità, nonché alla dichiarazione di decadenza o all'accettazione delle dimissioni dell'amministratore, degli altri componenti del consiglio, dei membri del collegio dei revisori. È fatto a questi ultimi obbligo di segnalare tempestivamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti gli

incarichi ricoperti e le attività svolte e le situazioni per le quali in astratto possa verificarsi una causa di incompatibilità.

6. Ai componenti degli organi si applicano le norme del codice civile che regolano i rapporti degli amministratori e dei sindaci nei confronti delle società per azioni, fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente statuto e in quanto con esso compatibili.

7. I componenti degli organi dell'Ente non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attività o studi nel campo delle opere pubbliche.

8. L'amministratore può essere revocato per le cause indicate dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Gli altri componenti degli organi possono essere revocati in base alle disposizioni del codice civile applicabili agli organi delle società per azioni.

9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono fissati gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi dell'ente in misura corrispondente a quelli di altri enti pubblici di analoga dimensione. Per il trattamento previdenziale si applicano le disposizioni generali sulla materia.

Art. 4.

Il consiglio

1. Il consiglio è composto dall'amministratore che lo presiede e da quattro consiglieri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche.

2. I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati una sola volta.

3. In caso di cessazione dall'incarico di uno o più consiglieri prima della scadenza del quinquennio, si procede alla loro sostituzione con le modalità e secondo i criteri fissati per la nomina. I nuovi consiglieri restano in carica per la residua parte del quinquennio.

Art. 5.

Compiti del consiglio

1. Sono di competenza del consiglio:

a) la predisposizione dello schema di programma annuale di attività dell'Ente da sottoporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

b) l'approvazione degli accordi di programma di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e le revisioni annuali;

c) la deliberazione dei bilanci preventivi e consuntivi e delle relative variazioni;

d) l'approvazione dei capitolati generali;

e) l'approvazione di progetti di lavori di importo superiore a 100 miliardi;

f) l'approvazione delle procedure proposte in ordine all'aggiudicazione o affidamento degli appalti di opere di importo superiore al limite di valore in ECU stabilito per l'applicazione della normativa comunitaria, nonché degli appalti di forniture e servizi di importo superiore al decimo del valore suindicato; l'approvazione di atti aggiuntivi qualora l'importo del nuovo contratto, a seguito delle intervenute perizie di varianti, superi complessivamente il limite comunitario sopraindicato;

g) l'acquisizione e la vendita di partecipazioni;

h) l'acquisto e la vendita di beni immobili di valore superiore a 5 miliardi;

i) l'acquisto e la vendita di beni mobili di valore superiore a 500 milioni;

l) l'approvazione dei regolamenti di organizzazione, di amministrazione, di contabilità e del personale, nonché la relativa dotazione organica;

m) le proposte per le eventuali modifiche del presente statuto.

2. Il consiglio può esprimersi, in maniera non vincolante, su altri affari ad esso sottoposti dagli altri organi dell'Ente.

Art. 6.

Convocazione del consiglio

1. Il consiglio è convocato dall'amministratore con avviso scritto da recapitare con raccomandata con avviso di ricevimento ai suoi componenti almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con le stesse modalità quarantotto ore prima della riunione. L'avviso contiene il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

2. L'avviso di convocazione può essere effettuato a mezzo telefax con le modalità e i tempi di cui al comma precedente.

3. Il consiglio si reputa regolarmente costituito, anche in mancanza degli avvisi, quando sono intervenuti tutti i consiglieri, i componenti del collegio dei revisori e il magistrato della Corte dei conti preposto al controllo. In tal caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Il consiglio è convocato dall'amministratore e si riunisce almeno quattro volte l'anno.

5. Il consiglio deve essere convocato quando lo richiedono almeno due consiglieri. Ove l'amministratore non vi provveda nel termine di quindici giorni dalla richiesta, è convocato dal presidente del tribunale con le modalità di cui all'articolo 2367, secondo comma, del codice civile.

6. Il consiglio si riunisce di regola presso la sede dell'Ente, può essere altresì convocato in altre località del territorio italiano indicate nell'avviso.

7. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa nel corso di un anno a due riunioni del consiglio, decade dalla carica.

8. Alle riunioni del consiglio partecipano senza diritto di voto i membri del collegio dei revisori ed il direttore generale. Essi sono informati della convocazione con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

9. Assiste alle sedute il magistrato della Corte dei conti preposto al controllo ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e dell'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Lo stesso magistrato è informato della convocazione con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7.

Delibere del consiglio

1. Per la validità delle delibere del consiglio è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto dell'amministratore.

3. Delle delibere del consiglio è redatto verbale a cura del segretario, che è nominato dall'amministratore. Il verbale è sottoscritto dall'amministratore o dalla persona designata a presiedere il consiglio e dal segretario e può essere approvato nel corso della stessa riunione.

4. Il consiglio delibera sulla base delle relazioni dell'amministratore o della persona designata a presiedere il consiglio. Per i provvedimenti a carattere generale attinenti al personale, l'amministratore formula le proposte sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nell'ambito dell'Ente.

5. L'amministratore cura l'attuazione delle delibere del consiglio, tenendone informato il consiglio stesso.

Art. 8.

L'amministratore

1. L'amministratore dura in carica cinque anni, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'amministratore è revocato per gravi inadempienze qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attività tipica della gestione, per gravi inadempimenti nell'attuazione del programma non dovuti a ragioni esterne all'azienda, qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarità amministrative o contabili, nonché nei casi in cui ricorra la giusta causa secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile in materia di revoca degli amministratori delle società.

2. L'amministratore ha la rappresentanza legale dell'Ente ed esercita, direttamente o per delega, tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria che la legge o il presente statuto non riservano al consiglio. Adotta in casi di necessità e urgenza i provvedimenti di competenza del consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima seduta utile. L'amministratore è tenuto ad informare periodicamente il consiglio di amministrazione dell'attività svolta.

3. Nella funzione di organo dell'Ente si applicano all'amministratore le disposizioni del codice civile riguardanti gli amministratori delle società per azioni.

4. Il rapporto dell'amministratore con l'Ente è regolato in base alle norme di diritto privato concernenti il lavoro subordinato dei dirigenti d'azienda.

Art. 9.

Mancanza, assenza o impedimento dell'amministratore

1. In caso di assenza o impedimento dell'amministratore le sue funzioni sono assunte dal consigliere più anziano nella carica o a parità di anzianità nella carica dal più anziano di età.

2. Durante il periodo di sostituzione possono essere compiuti solo gli atti di gestione corrente. Possono altresì essere compiuti gli atti urgenti ed indifferibili, salvo ratifica da parte dell'amministratore.

3. In caso di mancanza dell'amministratore il consigliere più anziano esplica le funzioni ed esercita le attività di cui ai precedenti commi senza obbligo di ratifica.

Art. 10.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

2. Il collegio è nominato con decreto del Ministro vigilante e dura in carica cinque anni.

3. Un componente effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

4. I membri del collegio sono scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni o tra persone in possesso di specifica professionalità.

5. Le indennità dei componenti il collegio dei revisori sono determinate con decreto del Ministro vigilante, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Art. 11.

Uffici dirigenziali

1. Nell'ambito della struttura organizzativa sono previsti uffici a livello dirigenziale, tenendo conto del nuovo assetto funzionale derivante dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, secondo criteri di efficiente dimensionamento delle strutture territoriali.

2. Gli uffici di livello dirigenziale sono individuati con successiva previsione statutaria con la quale si determina anche il numero massimo degli stessi uffici ed i criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia

dell'azione amministrativa, con attribuzione delle connesse responsabilità in capo ai dirigenti preposti agli uffici stessi.

3. Ai dirigenti preposti agli uffici, di cui al comma precedente, sono attribuiti, con appositi provvedimenti dell'amministratore, poteri di gestione per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.

Art. 12.

Uffici centrali e periferici

1. L'Ente è organizzato in uffici centrali ed uffici periferici, che sono costituiti secondo i criteri e le modalità fissate nel regolamento di organizzazione.

2. Possono essere costituiti dall'amministratore, in via temporanea, uffici speciali con competenze determinate.

3. Le competenze di natura amministrativa, legale e tecnica debbono essere organicamente correlate tra di loro per il raggiungimento della massima efficienza.

4. Ai procedimenti posti in essere dall'Ente si applica la disciplina della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano altresì all'Ente le norme in materia di infrastrutture e trasporti.

Art. 13.

Controlli interni

1. È istituito un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, per il perseguimento, tra l'altro, delle seguenti finalità:

a) accertamento della rispondenza dei risultati dell'attività dell'Ente agli obiettivi programmatici, valutando a tal fine comparativamente, costi, modi e tempi;

b) vigilanza sull'attività delle strutture dell'Ente preposte all'attuazione dei programmi approvati dal consiglio nonché sulla rispondenza degli stessi programmi definiti anno per anno in sede di approvazione del bilancio consuntivo;

c) segnalazione all'amministratore dei fatti di rilievo che possono compromettere l'esecuzione dei programmi, formulando adeguate soluzioni;

d) cooperazione con gli uffici preposti alla programmazione, per la redazione dei programmi.

2. Con regolamento interno si provvede a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del predetto ufficio.

Art. 14.

Ufficio relazioni con il pubblico

1. È istituito l'ufficio relazioni con il pubblico con i seguenti compiti:

a) servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzata alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

2. La disciplina dell'organizzazione e del funzionamento sono definiti con regolamento interno.

Art. 15.

Personale

1. La dotazione del personale, sia al centro che in periferia, deve essere tale da assicurare lo svolgimento dei compiti propri dell'Ente sia nell'attività di realizzazione di nuove opere sia nell'attività di vigilanza e manutenzione delle strade in esercizio. L'organico comprende anche unità di progettazione interna che possono svolgere attività di progettazione di opere ovvero di controllo dei progetti realizzati all'esterno.

2. Il personale dell'Ente sia tecnico che amministrativo è inquadrato con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 16.

Incarichi di collaborazione

1. L'Amministratore ha facoltà di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti della materia di competenza istituzionale, sulla base di un programma annuale approvato dal Consiglio.

Art. 17.

Fonti di disciplina del rapporto di lavoro

1. In applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo del 26 febbraio 1994, n. 143, il rapporto di lavoro del personale dell'Ente è disciplinato:

a) dal codice civile - libro V - e dalle leggi speciali che regolano il rapporto di lavoro nell'impresa;

b) dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dall'amministratore e dalle confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito dell'Ente.

2. Il rapporto di impiego del personale dell'Ente, anche dirigenziale, costituito attraverso la stipulazione di un contratto individuale di lavoro, è assoggettato al contratto e alle norme legislative di cui al comma precedente.

3. L'Ente provvede a stipulare contratti di lavoro collettivi aziendali a livello nazionale per il personale dipendente dirigente e non dirigente con le confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito dell'Ente.

4. La contrattazione collettiva decentrata si svolge nei limiti e per le materie definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 18.

Relazioni sindacali

1. L'Ente e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente medesimo concordano protocolli d'intesa, fermo restando la distinzione dei ruoli, aventi per oggetto:

a) diritto di informazione e consultazione su: strategie, obiettivi e prospettive di sviluppo dell'Ente; gestione dei rapporti di lavoro; organizzazione del lavoro, politica delle risorse umane; innovazioni tecnologiche; situazione economica e finanziaria dell'Ente; politiche di investimento; qualità dell'ambiente di lavoro; funzionamento dei servizi;

b) forme preventive per il componimento di conflitti concernenti l'interpretazione di clausole e norme dei contratti collettivi.

Art. 19.

Comandi

1. Il personale dipendente dell'Ente può essere comandato presso altre amministrazioni pubbliche ed enti pubblici economici, ove richiesto dagli stessi, per periodi di tempo predeterminati.

TITOLO III

ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 20.

Mezzi finanziari dell'Ente

1. Costituiscono entrate dell'Ente oltre a quelle espressamente previste dal decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, le seguenti:

il gettito derivante dalle tariffe autostradali gestite direttamente dall'Ente;

i proventi derivanti dall'attività di consulenza e progettazione, dalla gestione delle partecipazioni nonché dai corrispettivi relativi alle attività di erogazione dei servizi;

i proventi derivanti dalla concessione del servizio rimozione e soccorso veicoli disciplinato dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal relativo regolamento di esecuzione;

i proventi derivanti da canoni e corrispettivi dovuti per concessioni ed autorizzazioni diverse, i corrispettivi derivanti dalla gestione, dalla valorizzazione e dalla dismissione dei beni patrimoniali.

2. Non costituiscono beni dell'Ente le strade ed ogni altro bene appartenente al demanio pubblico statale ed al patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi della legislazione vigente.

Art. 21.

Scritture contabili dell'Ente

1. L'Ente provvede alla tenuta delle scritture contabili previste dal codice civile per le imprese, rispettando le medesime formalità.

Art. 22.

Bilanci dell'Ente

1. Il sistema contabile dell'Ente comprende:

a) lo stato patrimoniale e il rendiconto della gestione dai quali risultino le rimanenze iniziali e finali del patrimonio, corredati da apposita nota integrativa del consiglio;

b) il bilancio preventivo concernente gli stanziamenti di spesa e le previsioni di entrata;

c) il bilancio consuntivo concernente gli impegni nonché i pagamenti delle spese e gli accertamenti, nonché le riscossioni delle entrate;

d) la relazione sui risultati della gestione e sulla tenuta della contabilità a cura del collegio dei revisori.

2. Per la redazione dello stato patrimoniale e del rendiconto della gestione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Essi sono redatti per ciascun anno solare e vengono approvati dal consiglio nei successivi sei mesi.

3. Il collegio dei revisori redige la propria relazione almeno trenta giorni prima dell'approvazione.

4. L'Ente redige il bilancio secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

5. Nel bilancio preventivo le entrate sono identificate secondo la loro natura e le spese sono suddivise in categorie per destinazione.

Art. 23.

Vigilanza governativa

1. All'autorità di vigilanza compete, nel rispetto dell'autonomia dell'Ente, l'approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione di cui all'articolo 22, dei piani pluriennali di viabilità, del programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione, dello schema di programma annuale di attività dell'Ente e delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade.

2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono trasmesse dall'amministratore al Ministero vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla loro sottoscrizione da parte dei soggetti statutariamente deputati secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma terzo, del presente statuto.

Art. 24.

Norme regolamentari

1. I regolamenti di organizzazione, di amministrazione, di contabilità e del personale sono approvati dal consiglio a maggioranza assoluta dei componenti su proposta dell'amministratore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. I regolamenti di cui al precedente comma devono essere adottati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. I regolamenti di contabilità sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Le delibere del consiglio, di cui al comma 1, devono essere trasmesse ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.

Art. 25.

Commissariamento

1. Nell'ipotesi di impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione, accertata dal Ministro vigilante, e su proposta di questo, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla nomina di un commissario, con assunzione di tutti i poteri degli organi di rappresentanza e gestione.

2. Il mandato del Commissario straordinario ha la durata massima di un biennio a pena dello scioglimento dell'ente.

Art. 26.

Norma transitoria

1. Ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, il mandato dei componenti degli organi in carica decorre dai rispettivi provvedimenti di nomina già emanati.

Art. 27.

Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore del presente decreto, lo statuto dell'Ente nazionale per le strade, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 2001

CIAMPI

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro della funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 244

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:

«3. Lo statuto dell'Ente è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica».

— Si riporta il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces-

sità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88:

«Art. 9 *(Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS)*. — 1. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.

2. Sino al termine di cui all'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, l'ANAS ha facoltà di assumere, attraverso pubblica selezione con procedura abbreviata fino a venticinque unità con qualifica di dirigente tecnico, fino a quindici unità con qualifica di dirigente amministrativo, fino a venti unità con qualifica di funzionario tecnico e fino a dieci unità con qualifica di funzionario amministrativo. Ai fini della copertura finanziaria delle assunzioni di cui al presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, possono essere apportate variazioni compensative nel bilancio dell'ANAS.

3. L'amministratore straordinario dell'ANAS adotta un bilancio di previsione per l'esercizio 1995, che sarà sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione al momento della sua istituzione nella prima seduta utile successiva alla sua costituzione. Gli importi iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1995, a titolo di trasferimenti a favore dell'Ente nazionale per le strade in relazione all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi speciali, continuano ad essere erogati all'ANAS cui vengono attribuiti altresì i residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

4. Le somme a disposizione dell'ANAS, iscritte in capitoli di bilancio o in contabilità speciali e destinate a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non possono essere sottratte alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che le riguardano, ai sensi dell'art. 828 del codice civile. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo né sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate all'ANAS.

5. Il pignoramento ed i sequestri delle somme dell'ANAS sono eseguiti esclusivamente sul conto corrente infruttifero di tesoreria presso la Tesoreria centrale dello Stato.

6. I creditori che richiedano ed ottengano il sequestro o il pignoramento delle somme indicate nel comma 5, gli ufficiali giudiziari procedenti ed i terzi pignorati sono solidalmente responsabili per il riconoscimento dei danni subiti dall'ANAS e dai terzi beneficiari dei pagamenti fermati, qualora abbiano agito senza l'uso della normale diligenza.

7. Rimangono salve le disposizioni del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e le cessioni degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

8. Le competenze relative alle funzioni amministrative concernenti l'affidamento in concessione per la realizzazione di infrastrutture autostradali sono attribuite all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che assume la denominazione di "Direzione generale della viabilità e mobilità urbana ed extraurbana". A tale direzione generale, costituita da sessanta unità, ivi comprese tre unità di livello dirigenziale, è preposto un dirigente generale. La tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è incrementata di un posto nella qualifica di dirigente generale, di due posti nella qualifica di dirigente tecnico e di un posto nella qualifica di dirigente amministrativo. Con successivo regolamento sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della suddetta direzione generale. La dotazione organica per la nuova direzione generale è individuata nell'ambito della dotazione complessiva del Ministero dei lavori pubblici quale risulterà dalla rideterminazione a seguito delle verifiche sui carichi di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Alle relative esigenze di personale si provvede mediante procedure di mobilità interna ed esterna».

— Si riporta il testo degli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«Art. 7. — 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

3-*bis*. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i princìpi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In attuazione del presente comma vedi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 1999».

«Art. 10. — 1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'art. 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro

un anno dalla data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'art. 5 oltre il termine stabilito dall'art. 6, comma 1».

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti princìpi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai princìpi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal princìpio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera *i)*, le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)*, la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera *q)*, è abrogata; alla lettera *t)*, dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale.".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso. Per la proroga dei termini al 31 luglio 1999, vedi l'art. 9, legge 8 marzo 1999, n. 50,

riportata al n. CVIII. Successivamente l'art. 1, legge 29 luglio 1999, n. 241 (*Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1999, n. 176), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così disposto:

«Art. 1. — 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'art. 10 e all'art. 11, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall'art. 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge».

— Si riporta il testo degli articoli 9 e 100 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:

«Art. 9 *(Riordino di strutture)*. — 1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione».

«Art. 100 *(Riordino di strutture)*. — 1. Nell'ambito del riordino di cui all'art. 9 del presente decreto legislativo è ricompreso, in particolare, l'ANAS».

— Si riporta il testo degli articoli 1, 6, comma 4 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, prima parte, e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata «legge delega», il presente decreto si applica agli enti pubblici nazionali non svolgenti attività di previdenza. Esso non si applica, per contro, alle istituzioni di diritto privato e società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale. Agli enti di ricerca di cui all'art. 18 della legge delega si applicano soltanto le disposizioni del presente decreto che agli enti stessi espressamente si riferiscono, nonché quelle compatibili con le disposizioni recate dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dagli altri decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al predetto art. 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 è facoltativa per le amministrazioni che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici economici, gli enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e gli enti pubblici nazionali la cui organizzazione sia stata disciplinata con decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega o con la legge 25 marzo 1997, n. 68, e la legge 3 aprile 1997, n. 94.

3. Restano ferme le disposizioni di legge in ordine ai poteri delle autorità di garanzia e di vigilanza».

«Art. 6 *(Disposizioni relative a enti particolari)*. 1.-3. *Omissis.*

4. Ai sensi degli articoli 9 e 100 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'Ente nazionale strade (ANAS) è riordinato sulla base dei princìpi e criteri di cui all'art. 13 del presente decreto, tenendo conto della sua natura di ente pubblico economico e di quanto stabilito dal decreto legislativo di cui all'art. 1, comma 4, lettera *b)*, della legge delega. L'Ente è autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto delle norme comunitarie, a costituire società miste con regioni, province e comuni per la progettazione, costruzione e manutenzione delle strade di rispettiva competenza, nonché ad esercitare le attività di progettazione, costruzione e manutenzione di strade anche per conto e nell'interesse di regioni, province e comuni».

«Art. 13 (*Revisione statuaria*). — 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:

a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico:

1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo è adeguato alla dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico dell'attività svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali;

2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi;

b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'ente, con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;

c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorità di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonché, per gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attività;

d) previsione, quando l'ente operi in materia inerente al sistema regionale o locale, di forme di intervento degli enti territorialmente interessati, o della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tali comunque da assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali, di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;

e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da esperti designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente interessate all'attività dell'ente, ovvero, per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti in prevalenza da docenti o esperti del settore;

f) determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti degli organi di amministrazione, ordinari o straordinari, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; determinazione, con analogo decreto, di gettoni di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo rimborso delle spese di missione;

g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di amministrazione; previsione, per i soli enti di grande rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi, di un vice-presidente, designato tra i componenti del consiglio; previsione che il presidente possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente a non più di due mandati;

h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in rappresentanza di autorità ministeriale e gli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;

i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonché ad altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; previsione della responsabilità dei predetti dirigenti per il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di vertice, con riferimento, ove possibile, all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;

l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con i princìpi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in fun-

zione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi;

o) facoltà dell'ente di adottare regolamenti di contabilità ispirati a princìpi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

p) previsione della facoltà di attribuire per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale;

q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorità di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorità di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilità di nominare uno o più sub-commissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente.

2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed all'attività di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonché le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere *a)* ed *e)* del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera *b)* del medesimo comma si applicano solo se coerenti con la natura e l'attività dei singoli enti e per motivate esigenze degli stessi.

3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2002, le seguenti disposizioni:

a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in conformità ai criteri di cui al comma 1, lettera *a)*; il presidente dell'ente assume, sino a che il regolamento non è emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilità dell'autorità di vigilanza di nominare un commissario straordinario;

b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1, lettera *h)*, sono sciolti e le relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'autorità di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del collegio.

4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti è prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione».

Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242 reca: «Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:

«Art. 2 (*Compiti dell'Ente*). — 1. L'Ente provvede a:

a) gestire le strade e le autostrade di proprietà dello Stato nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione;

d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;

e) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;

f) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario;

g) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità traffico e circolazione;

h) costituire e partecipare a società per lo svolgimento all'estero di attività infrastrutturali, previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici;

i) effettuare, a pagamento, consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri;

l) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. L'approvazione, da parte dei competenti organi dell'ente, dei progetti relativi ai lavori di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza, al fine dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità.

3. L'Ente esercita ogni competenza già attribuita nelle materie di cui al comma 1 ad uffici ed amministrazioni dello Stato.

4. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato».

— Si riporta il testo degli articoli 3, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:

«2. Il Ministro dei lavori pubblici approva, su conforme delibera del CIPE, i piani pluriennali di viabilità, ed entro il limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite con la legge finanziaria e dalle entrate proprie, il programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione.

3. Il programma di cui al comma 2 è realizzato mediante accordi, stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che individuino separatamente i finanziamenti relativi alla gestione ordinaria, ivi compresi gli oneri pregressi e gli investimenti per ammodernamenti e nuove costruzioni. Gli accordi di programma sono rivisti annualmente.

4. Il Ministro del tesoro può autorizzare, in conformità al programma di cui al comma 2, l'assunzione da parte dell'Ente di mutui con garanzia dello Stato».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:

«2. L'amministratore dura in carica cinque anni. L'incarico è revocato, per gravi inadempienze, qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attività tipica della gestione ovvero per gravi inadempimenti nell'attuazione del programma non dovute a ragioni esterne all'azienda, nonché qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarità amministrative o contabili».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:

«Art. 3 *(Finanziamento e programmazione dell'attività)*. — 1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2, nonché dai canoni di concessioni autostradali, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da altre entrate proprie indicate dallo statuto. I trasferimenti sono stabiliti, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, tenendo conto delle entrate dell'Ente. I trasferimenti sono iscritti su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e sono erogati all'Ente con le modalità stabilite negli accordi di cui al comma 3. L'Ente non può impegnare né erogare somme eccedenti le entrate.

2. Il Ministro dei lavori pubblici approva, su conforme delibera del CIPE, i piani pluriennali di viabilità, ed entro il limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite con la legge finanziaria e dalle entrate proprie, il programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione.

3. Il programma di cui al comma 2 è realizzato mediante accordi, stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che individuino separatamente i finanziamenti relativi alla gestione ordinaria, ivi compresi gli oneri pregressi e gli investimenti per ammodernamenti e nuove costruzioni. Gli accordi di programma sono rivisti annualmente.

4. Il Ministro del tesoro può autorizzare, in conformità al programma di cui al comma 2, l'assunzione da parte dell'Ente di mutui con garanzia dello Stato.

5. L'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade è riservata al Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 2367, secondo comma, del codice civile:

«Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la convocazione dell'assemblea è ordinata con decreto del presidente del tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla (att. 209)».

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259:

«Art. 12. Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 7 della legge 14 gennaio 1994, n. 20:

«7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:

«2. L'amministratore dura in carica cinque anni. L'incarico è revocato, per gravi inadempienze, qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attività tipica della gestione ovvero per gravi inadempimenti nell'attuazione del programma non dovute a ragioni esterne all'azienda, nonché qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarità amministrative o contabili».

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

«Art. 1 *(Registro dei revisori contabili)*. — 1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.

2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile».

Nota all'art. 11:

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, reca: «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

Nota all'art. 12:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Nota all'art. 13:

— La legge 30 luglio 1999, n. 286, reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota all'art. 14:

— Il capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Partecipazione al procedimento amministrativo».

Nota all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:

«Art. 10 *(Il personale)*. — 1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro.

2. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del codice di procedura civile, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione dell'azienda.

3. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge 16 maggio 1978, n. 196.

4. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano, nonché i trasferimenti presso la medesima, di personale proveniente da altre province, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

La Corte costituzionale, con ordinanza 8-20 maggio 1998, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1998, n. 21, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 10, comma 2, e 11, comma 3, sollevata in riferimento agli articoli 25 e 76 della Costituzione».

Note all'art. 20:

— Il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, reca: «Istituzione dell'Ente nazionale per le strade».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca: «Nuovo codice della strada».

Nota all'art. 22:

— Si riporta il testo dell'art. 2423 e seguenti del codice civile:

«Art. 2423 *(Redazione del bilancio)*. — Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere istritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in lire».

«Art. 2423-*bis (Princìpi di redazione del bilancio)*. — Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi.

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe al principio enunciato nel n. 6 del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico».

«Art. 2423-*ter (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico)*. — Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425. Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa. Sono vietati i compensi di partite.».

Nota all'art. 27:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242, recava: «Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade».

01G0447

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Fasano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Fasano (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da diciassette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fasano (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Giannuzzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Fasano (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 12 settembre 2001, da diciassette componenti del civico consesso.

Le dimissioni contestuali della metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1332/13/Gab del 14 settembre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fasano (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Giannuzzi.

Roma, 3 ottobre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A11521

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Collecorvino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Collecorvino (Pescara) ed il sindaco nella persona del sig. Donato Di Clemente;

Considerato che, con atto protocollato in data 22 agosto 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Collecorvino (Pescara) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Malgari Trematerra è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Collecorvino (Pescara) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Donato Di Clemente.

Il citato amministratore, con atto protocollato il 22 agosto 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pescara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 8085/Sett. I del 12 settembre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Collecorvino (Pescara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Malgari Trematerra.

Roma, 3 ottobre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A11522

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Zevio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Zevio (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Zevio (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolo Crispino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Zevio (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 3 settembre 2001, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Verona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1149/99.13.12/Gab del 4 settembre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Zevio (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolo Crispino.

Roma, 3 ottobre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A11523

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 ottobre 2001.

Trasferimento dall'I.N.P.S. ad altri comuni di alcuni stabilimenti termali. (Decreto n. 806529).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 23 del decreto legislativo n. 300/1999, recante norme in materia di organizzazione del Governo, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze e attribuisce allo stesso le funzioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 5, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, che stabilisce che gli stabilimenti termali di proprietà dell'I.N.P.S. sono trasferiti alle regioni, alle province autonome e ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, secondo le modalità di cui all'art. 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il comma 2 dell'art. 22 della legge n. 59/1997 che, ai fini del trasferimento, prevede che gli enti territoriali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge devono presentare al Ministro del tesoro un piano di rilancio degli stabilimenti termali, nel quale sono indicati «gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione, con impegno dell'ente interessato al risanamento delle passività dei bilanci delle società termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato»;

Visto il comma 1 dell'art. 22 della citata legge n. 59/1997 che prevede il trasferimento alle regioni, alle province autonome e ai comuni a titolo gratuito, in base ai piani di rilancio, di cui al comma 2 dell'art. 22 della citata legge n. 59/1997;

Considerato che, per quanto riguarda la regione Emilia Romagna, gli unici stabilimenti termali di proprietà dell'I.N.P.S. sono gli stabilimenti «G. Tommasini» ubicato nel comune di Salsomaggiore Terme (Parma) e «G. Mercuriali» ubicato nel comune di Bertinoro (Forlì);

Visto che il comune di Salsomaggiore Terme (Parma) ha redatto e approvato il piano di rilancio dello stabilimento termale «G. Tommasini» come risulta dalla delibera della giunta comunale n. 29 del 12 febbraio 2001;

Visto che il comune di Bertinoro (Forlì) ha redatto e approvato il piano di rilancio dello stabilimento termale «G. Mercuriali», come risulta dalla delibera della giunta comunale n. 9 del 9 gennaio 2001;

Visto che la regione Emilia Romagna ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze i piani di rilancio degli stabilimenti termali «G. Tommasini» e «G. Mercuriali» in data 22 febbraio 2001;

Considerato che, sulla base dell'analisi compiuta dall'advisor del Ministero dell'economia e delle finanze — KPMG Consulting S.p.a. — come risulta dalla relazione del 3 maggio 2001, i piani di rilancio presentati dalla regione Emilia Romagna sono risultati solo parzialmente rispondenti a quanto previsto dalla citata legge n. 59/1997;

Visto che in data 4 maggio 2001 il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di completare l'istruttoria, ha richiesto alla regione Emilia Romagna di integrare la documentazione già trasmessa in data 22 febbraio 2001;

Considerato che in data 18 luglio 2001 la regione Emilia Romagna ha fornito le integrazioni richieste;

Visto che la regione Emilia Romagna ha approvato i piani degli stabilimenti termali «G. Tommasini» e «G. Mercuriali» con delibera della giunta regionale n. 1424 del 17 luglio 2001;

Considerato che, sulla base dell'analisi condotta da KPMG Consulting S.p.a., i piani presentati dalla regione Emilia Romagna, corredati dalle integrazioni,

risultano rispondenti a quanto previsto dalla citata normativa, in particolare non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

Considerato che la giunta della regione Emilia Romagna ha deliberato in data 17 luglio 2001, n. 1424, l'acquisizione a titolo gratuito della piena proprietà degli stabilimenti termali e relative pertinenze «G. Tommasini» e «G. Mercuriali» rispettivamente da parte del comune di Salsomaggiore Terme (Parma) e del comune di Bertinoro (Forlì);

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 323/2000, è trasferita a titolo gratuito dall'I.N.P.S. al comune di Salsomaggiore Terme (Parma) la piena proprietà dello stabilimento termale «G. Tommasini» e relative pertinenze, ubicato nel comune di Salsomaggiore Terme (Parma); è trasferita a titolo gratuito dall'I.N.P.S. al comune di Bertinoro (Forlì) la piena proprietà dello stabilimento termale «G. Mercuriali» e relative pertinenze, ubicato nel comune di Bertinoro (Forlì).

Roma, 4 ottobre 2001

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

01A11274

DECRETO 4 ottobre 2001.

Trasferimento dall'I.N.P.S. al comune di S. Giuliano e alla regione Toscana, nella misura del 50%, dello stabilimento termale «Terme di S. Giuliano», in Pisa. (Decreto n. 806530).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 23 del decreto legislativo n. 300/1999, recante norme in materia di organizzazione del Governo, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze e attribuisce allo stesso le funzioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 5, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, che stabilisce che gli stabilimenti termali di proprietà dell'I.N.P.S. sono trasferiti alle regioni, alle province autonome e ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, secondo le modalità di cui all'art. 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il comma 2 dell'art. 22 della legge n. 59/1997 che, ai fini del trasferimento, prevede che gli enti territoriali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge devono presentare al Ministro del tesoro un piano di rilancio degli stabilimenti termali, nel quale sono indicati «gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione, con impegno dell'ente interessato al risanamento delle passività dei bilanci delle società termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato»;

Visto il comma 1 dell'art. 22 della citata legge n. 59/1997 che prevede il trasferimento alle regioni, alle province autonome e ai comuni a titolo gratuito, in base ai piani di rilancio, di cui al comma 2 dell'art. 22 della citata legge n. 59/1997;

Considerato che, per quanto riguarda la regione Toscana, l'unico stabilimento termale di proprietà dell'I.N.P.S. è lo stabilimento «Terme di San Giuliano», ubicato nel comune di San Giuliano Terme (Pisa);

Visto che la regione Toscana e il comune di San Giuliano Terme hanno elaborato di concerto il piano di rilancio dello stabilimento termale «Terme di San Giuliano», e successivamente approvato rispettivamente con delibera della giunta della regione Toscana n. 25 del 30 gennaio 2001 e della giunta comunale n. 111 del 21 dicembre 2000;

Visto che la regione Toscana ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze il piano di rilancio dello stabilimento termale «Terme di San Giuliano» in data 7 febbraio 2001;

Considerato che, sulla base dell'analisi compiuta dall'advisor del Ministero dell'economia e delle finanze — KPMG Consulting S.p.a. — come risulta dalla relazione del 3 maggio 2001, il piano presentato dalla regione Toscana è risultato solo parzialmente rispondente a quanto previsto dalla citata legge n. 323/2000;

Visto che in data 4 maggio 2001 il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di completare l'istruttoria, ha richiesto alla regione Toscana di integrare la documentazione già trasmessa in data 7 febbraio 2001;

Considerato che in data 28 maggio 2001 la regione Toscana ha fornito le integrazioni richieste;

Considerato che, sulla base dell'analisi condotta da KPMG Consulting S.p.a., il piano presentato dalla regione Toscana, corredato dalle integrazioni, risulta rispondente a quanto previsto dalla citata normativa, in particolare non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

Considerato che con lettera del 2 agosto 2001 il comune di San Giuliano Terme e la regione Toscana hanno comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze che il trasferimento della piena proprietà dello stabilimento termale «Terme di San Giuliano» e relative pertinenze venga effettuato a favore della regione Toscana e del comune di San Giuliano Terme (Pisa) nella misura paritetica del 50%.

Decreta:

La piena proprietà dello stabilimento termale «Terme di San Giuliano» e relative pertinenze, ubicato nel comune di San Giuliano Terme (Pisa) è trasferita a titolo gratuito dall'INPS al comune di San Giuliano Terme (Pisa) e alla regione Toscana, nella misura paritetica del 50%, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 323/2000.

Roma, 4 ottobre 2001

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

01A11273

DECRETO 4 ottobre 2001.

Trasferimento dall'I.N.P.S. alla regione Lazio dello stabilimento termale «Terme dei lavoratori», in Viterbo. (Decreto n. 806531).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 23 del decreto legislativo n. 300/1999, recante norme in materia di organizzazione del Governo, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze e attribuisce allo stesso le funzioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 5, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, che stabilisce che gli stabilimenti termali di proprietà dell'I.N.P.S. sono trasferiti alle regioni, alle province autonome e ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, secondo le modalità di cui all'art. 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il comma 2, dell'art. 22 della legge n. 59/1997 che, ai fini del trasferimento, prevede che gli enti territoriali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge devono presentare al Ministro del tesoro un piano di rilancio degli stabilimenti termali, nel quale sono indicati «gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione, con impegno dell'ente interessato al risanamento delle passività dei bilanci delle società termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato»;

Visto il comma 1 dell'art. 22 della citata legge n. 59/1997 che prevede il trasferimento alle regioni, alle province autonome e ai comuni a titolo gratuito, in base ai piani di rilancio, di cui al comma 2 dell'art. 22 della citata legge n. 59/1997;

Considerato che, per quanto riguarda la regione Lazio, l'unico stabilimento termale di proprietà dell'I.N.P.S. è lo stabilimento «Terme dei lavoratori» ubicato nel comune di Viterbo;

Visto che il comune di Viterbo e la regione Lazio hanno elaborato di concerto il piano di rilancio dello stabilimento termale «Terme dei lavoratori», e successivamente approvato rispettivamente con delibera della giunta comunale n. 12 dell'8 febbraio 2001 e della giunta regionale del Lazio n. 221 del 13 febbraio 2001;

Visto che il comune di Viterbo ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze il piano di rilancio dello stabilimento «Terme dei lavoratori» in data 15 febbraio 2001;

Considerato che, sulla base dell'analisi compiuta dall'advisor del Ministero dell'economia e delle finanze — KPMG Consulting S.p.a. — come risulta dalla relazione del 3 maggio 2001, il piano di rilancio presentato dal comune di Viterbo è risultato solo parzialmente rispondente a quanto previsto dalla citata legge n. 323/2000;

Visto che in data 4 maggio 2001 il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di completare l'istruttoria, ha richiesto alla regione Lazio e al comune di Viterbo di integrare la documentazione già trasmessa in data 15 febbraio 2001;

Considerato che in data 22 maggio 2001 e 14 giugno 2001 il comune di Viterbo e la regione Lazio hanno fornito le integrazioni richieste;

Considerato che, sulla base dell'analisi condotta da KPMG Consulting S.p.a., il piano presentato dalla regione Lazio e dal comune di Viterbo, corredato dalle integrazioni, risulta rispondente a quanto previsto dalla citata normativa, in particolare non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

Considerato che con lettera del 31 luglio 2001 e 3 agosto 2001 rispettivamente il comune di Viterbo e la regione Lazio hanno comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze che beneficiario del trasferimento della piena proprietà dello stabilimento termale «Terme dei lavoratori» e relative pertinenze deve essere la regione Lazio;

Decreta:

La piena proprietà dello stabilimento termale «Terme dei lavoratori» e relative pertinenze, ubicato nel comune di Viterbo, è trasferita a titolo gratuito dall'I.N.P.S. alla regione Lazio, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 323/2000.

Roma, 4 ottobre 2001

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

01A11272

DECRETO 15 ottobre 2001.

Trasferimento di debito dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.) all'I.N.A.M., in liquidazione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DEL DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazicne economica in data 12 maggio 1999;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, con il quale è stato soppresso, tra gli altri, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.);

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale le operazioni di liquidazione del suddetto ente sono state affidate all'Ufficio liquidazioni ora I.G.E.D.;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 il quale, ai fini dell'accelerazione delle operazioni liquidatorie, prevede il trasferimento di debiti in contestazione da uno ad altro degli enti, purché l'ente originario debitore fornisca, mediante versamento su conto speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia, la provvista per l'integrale soddisfacimento, che resta vincolata a tale scopo;

Considerato che l'Ufficio VI dell'I.G.E.D., con nota n. 9249 del 4 ottobre 2001, ha comunicato la difficoltà della definizione delle questioni relative al Fondo integrativo di previdenza dell'ente in quanto la sistemazione della partita previdenziale pregressa — comprensiva dei trattamenti pensionistici integrativi in essere all'atto dello scioglimento dell'ente — è subordinata alla ripartizione del patrimonio del Fondo tra la gestione previdenziale e quella sanitana dello stesso, ed ha quantificato in L. 100.000.000 l'importo residuale da accantonare per la sistemazione della partita in argomento;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto Ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 e trasferire i debiti sopra specificati per complessive L. 100.000.000 dall'E.N.P.A.L.S. all'I.N.A.M., in liquidazione;

Decreta:

I debiti, di cui alle premesse per complessive L. 100.000.000 sono trasferiti, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'E.N.P.A.L.S. all'I.N.A.M., in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2001

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

01A11601

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 ottobre 2001.

Riclassificazione dei prodotti fitosanitari a seguito del XXIV e XXV adeguamento alla direttiva 67/548/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XIV

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258, concernente il «Regolamento per l'adeguamento dei presidi sanitari alle norme sulla classificazione, sull'imballaggio e sull'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi degli articoli 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223»;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, da ultimo, dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2000 di recepimento delle direttive 98/73/CE e 98/88/CE recanti rispettivamente il ventiquattresimo e il venticinquesimo adeguamento della direttiva 67/548/CEE;

Vista la nota del Ministero della sanità del 20 giugno 2000 con la quale, in conformità al parere espresso dalla commissione consultiva per i prodotti fitosanitari nelle sedute del 5 aprile 2000 e 16 maggio 2000 è stato richiesto alle imprese titolari delle registrazioni di prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive: Alaclor, Carbaril, Daminozide, Diuron, Fention, Fosfamidone, Linuron, Monocrotofos, Simazina, Tiofanato metile, l'adeguamento delle etichette a quanto prescritto in materia di classificazione tossicologica;

Viste le note da cui risulta che le suddette imprese hanno ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio, comunicando la composizione, le taglie e le officine di produzione dei prodotti ed allegando le etichette corrette nella definitiva veste tipografica;

Visti i pareri espressi in data 20 febbraio 2001, 21 marzo 2001, 11 aprile 2001, 9 maggio 2001, 6 giugno 2001 e 19 settembre 2001 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999, allegato 1, art. 1, lettera *e)*;

Decreta:

1. È autorizzato per i prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive: Alaclor, Carbaril, Daminozide, Diuron, Fention, Fosfamidone, Linuron, Monocrotofos, Simazina, Tiofanato metile, di cui all'allegato elenco (allegato 1), l'adeguamento delle etichette a quanto prescritto in materia di classificazione tossicologica.

2. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate (allegato 2), con le quali i prodotti fitosanitari devono essere posti in commercio e che saranno pubblicate successivamente con apposito comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — supplemento straordinario.

3. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto è concesso, per lo smaltimento delle scorte, un termine di mesi tre in sede di produzione, e di mesi dodici in sede di commercializzazione.

4. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica amministrativa per le imprese interessate.

Roma, 16 ottobre 2001

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO 2

RICLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI ALACLOR, CARBARIL, DAMINOZIDE, DIURON, FENTION, FOSFAMIDONE, LINURON, MONOCROTOFOS, SIMAZINA, TIOFANATO METILE

Elenco prodotti fitosanitari a base di ALACLOR

N.	Ditta	Prodotto fitosanitario	N. registrazione
1	Caffaro S.p.a.	Adeoclor MB	009992
2	Caffaro S.p.a.	Adeoclor Microtec	005257
3	Caffaro S.p.a.	Adeoclor TZ	010298
4	Caffaro S.p.a.	Penclor SC	009991
5	Cerexagri Italia S.r.l.	Chloral M.E	007718
6	Chemia S.p.a.	Alac	009590
7	Cheminova Agro Italia S.r.l.	Diserbas Clor M	007498
8	Chimiberg S.r.l.	Chimiclor M	004298
9	Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.	Lisamon	005263
10	I.PI.CI. S.p.a.	Alaclor I.PI.CI	004772
11	Makhteshim Agan Holland B.V.	Kikar	009175
12	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	Alanex micro	007645
13	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	Alanex plus	008845
14	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	Alanex TZ	008621
15	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	Alter	009176
16	Monsanto agricoltura Italia S.p.a.	Lariet	000677
17	Monsanto agricoltura Italia S.p.a.	Lariet TZ	008641
18	Monsanto agricoltura Italia S.p.a.	Lasso GD Microtech	007869
19	Monsanto agricoltura Italia S.p.a.	Lasso Micromix	008068
20	Monsanto agricoltura Italia S.p.a.	Lasso Microtech	007928
21	Monsanto agricoltura Italia S.p.a.	Lasso Microtech DF	007929
22	S.I.A.P.A. S.r.l.	Adeoclor DF	005525
23	Sipcam S.p.a.	Alasip Combi	005455
24	Sipcam S.p.a.	Better	008103
25	Sipcam S.p.a.	Flash	000971
26	Sipcam S.p.a.	Flash TZ	002450

Elenco prodotti fitosanitari a base di CARBARIL

N.	Ditta	Prodotto fitosanitario	N. registrazione
1	Agrico S.r.l.	Carbaryl 5	006139
2	Agrico S.r.l.	Carbaryl 50	004804
3	Agrico S.r.l.	Carbaryl 85 Agrico	004941
4	Agrifarmax di R. Belloni	Carbaval	005836
5	Agrim S.r.l.	Carbaril Flo	009019
6	Agroqualità S.r.l.	Suv 50 fl	010249
7	Agrosol S.r.l.	Stiryl P 5	004675
8	Agrosol S.r.l.	Styril PB 50	004895
9	Aventis Cropscience Italia S.p.a.	Sevin 5% Esca	007724
10	Aventis Cropscience Italia S.p.a.	Sevin 50 W	001783
11	Aventis Cropscience Italia S.p.a.	Sevin 85 S	003169
12	Aventis Cropscience Italia S.p.a.	Sevin flow	004972
13	Aventis Cropscience Italia S.p.a.	SevinXLR	004832
14	AZF Agricoltura S.r.l.	Fogliasan 5-P	005098
15	AZF Agricoltura S.r.l.	Viterracid	005074
16	Caffaro S.p.a.	Atoxan 5	003068
17	Caffaro S.p.a.	Atoxan granulare	000155
18	Caffaro S.p.a.	Esca avvelenata Siapa	002186
19	Caffaro S.p.a.	Pomex	003374
20	Caffaro S.p.a.	Pomex 50 P	003026
21	Caffaro S.p.a.	Pomex 85	003005
22	Caffaro S.p.a.	Terfit 50	001879
23	Caffaro S.p.a.	Terfit P 5	001877
24	Caffaro S.p.a.	Terfit pasta	004850
25	Chemia S.p.a.	Carflo	008830
26	Chemia S.p.a.	Chemyn G4	001524
27	Chemia S.p.a.	Chemyn G6	002283
28	Chemia S.p.a.	Chemyn P5	001476
29	Chemia S.p.a.	Chemyn P50	000720
30	Cheminova Agro Italia S.r.l.	Naftene	003346
31	Cheminova Agro Italia S.r.l.	Naftene 5	000209
32	Cheminova Agro Italia S.r.l.	Naftene Flow	009665
33	Chimiberg S.r.l.	Gea-Carb	006869
34	Chimiberg S.r.l.	Sedit 5 Dust	002758
35	Chimiberg S.r.l.	Sedit F 43,5	007043
36	Chimiberg S.r.l.	Sivamcarb piralid	001124
37	Cifo S.p.a.	Carbosett 49	007628
38	Cifo S.p.a.	Carbosett 5P	008056
39	Cifo S.p.a.	Carbovis 50	002997
40	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	Arvin FL	007219
41	Emme Italia S.r.l.	Enocarb FL	006212
42	Erregi S.r.l.	Quality	010276
43	Fedis S.r.l.	Grillox S	005093
44	Fedis S.r.l.	Klain necaxin	004765
45	Guaber S.p.a.	Doritan	005449
46	Guaber S.p.a.	Grilloval	004637
47	Guaber S.p.a.	Microsev 5 polvere	002126
48	Guaber S.p.a.	Risina verde	004966
49	Isagro Italia S.r.l.	Panam P5	003157
50	Isagro Italia S.r.l.	Panam PB 50	001405
51	Isagro S.p.a.	Fruttal	002921
52	Isagro S.p.a.	Fruttal MG	006200
53	Isagro S.p.a.	Panam PB 85	003173
54	Ital Agro S.r.l.	Carbital	000635
55	Ital Agro S.r.l.	Carbital P	002689
56	Ital Agro S.r.l.	Carbovis 5 GR	000639
57	Ital Agro S.r.l.	Dorital	004639
58	Kollant S.p.a.	Koryl 5	004887
59	Kollant S.p.a.	Koryl 5 polvere	008953
60	Kollant S.p.a.	Koryl 50 PB	004829
61	Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano S.r.l.	Torvis 5	005613
62	Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano S.r.l.	Torvis 50	005593
63	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	Carbovis FL	007721
64	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	Ravyon L	008600
65	Montechimica Prodotti Chimici S.n.c.	Sevitan	005564
66	New Agri S.r.l.	Suvit	005847
67	Pasquale Mormino & Figlio S.r.l.	Carbal	006627
68	Pasquale Mormino & Figlio S.r.l.	Carbal S	007357
69	Pasquale Mormino & Figlio S.r.l.	Carbavit	006755
70	Pasquale Mormino & Figlio S.r.l.	Carbavit M	007358

N.	Ditta	Prodotto fitosanitario	N. registrazione
71	Pavoni & C. S.p.a.	Carb 50	006347
72	S.I.A.P.A. S.r.l.	Silril	000428
73	S.I.A.P.A. S.r.l.	Silril 2	000644
74	S.I.A.P.A. S.r.l.	Silril 5	001000
75	S.I.A.P.A. S.r.l.	Silril 5 granulare	001001
76	Sariaf S.p.a.	Lumacaryl	006354
77	Sariaf S.p.a.	Piral	000400
78	Sariaf S.p.a.	Suv 50	003195
79	Scam S.r.l.	Sevilan	000455
80	Scam S.r.l.	Sevilan 5 PS	003999
81	Scam S.r.l.	Sevilan FL	007976
82	Sepran S.a.s.	Cabor 5 G	003057
83	Sepran S.a.s.	Cabor 50 PB	002892
84	Sepran S.a.s.	Carbovis P-5	000721
85	Sepran S.a.s.	Sepraform	005828
86	Sipcam S.p.a.	Aesse L	004101
87	Sipcam S.p.a.	AS 50	002992
88	Sipcam S.p.a.	AS 50 DF	010410
89	Sipcam S.p.a.	AS 85	003031
90	Sipcam S.p.a.	AS Beta	005316
91	Sipcam S.p.a.	AS PG	000047
92	Sipcam S.p.a.	Asp	003122
93	Sipcam S.p.a.	Asp 2	003133
94	Sivam S.p.a.	Sivamcarb	003118
95	Sivam S.p.a.	Sivamcarb P 7,5	002867
96	Socoa S.a.s.	Carbil Flow	009166
97	Solfochimica S.a.s.	Carbarylene 5	007553
98	Syngenta Crop Protection S.p.a.	Carbaryl 50 WP	002826
99	Tecniterra S.r.l.	Balanin 20	000804
100	Tecniterra S.r.l.	Sevidim	006614
101	Tecniterra S.r.l.	Tecnicid	000670
102	Tecniterra S.r.l.	Tecnicid 5 PS	006655
103	Terranalisi S.r.l.	Netox 5 G	001180
104	Terranalisi S.r.l.	Sevitox 50	006309
105	Terranalisi S.r.l.	Sivitox L	007137
106	Terranalisi S.r.l.	Microsev 50 PB	002086
107	Terranalisi S.r.l.	Microsev LF	007544
108	Zapi Industrie Chimiche S.p.a.	Dorifene	006010
109	Zolfi Ventilati Mannino S.p.a.	Carb-5	010077

Elenco prodotti fitosanitari a base di DAMINOZIDE

N.	Ditta	Prodotto fitosanitario	N. registrazione
1	Uniroyal Chemical S.r.l.	Alar 85	008479

Elenco prodotti fitosanitari a base di DIURON

N.	Ditta	Prodotto fitosanitario	N. registrazione
1	Adica S.r.l.	Geoster	008625
2	Agrosol S.r.l.	Ureon-Sti PB 80	004905
3	Aventis Cropscience Italia S.p.a.	Tikkappadi S/N	007679
4	Caffaro S.p.a.	Duduron G	007168
5	Caffaro S.p.a.	Erbitox Asparagi	002229
6	Caffaro S.p.a.	Galar G	005798
7	Chimiberg S.r.l.	Malerbane Asparagi	002594
8	Chimiberg S.r.l.	Toterbane 50 F	007271
9	Cifo S.p.a.	Diserbante Dmu Cifo	004993
10	Dow Agrosciences B.V.	Kerb Mix	001297
11	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	Erbitox KW G	006635
12	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	Erbitox KW PB	006634
13	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	Galar	005785
14	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	Krovar I	005656
15	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	Krovar II	003913
16	Griffin (Europe) S.A.	Karmex	001068
17	S.I.A.P.A. S.r.l.	Silduron G 6	008219

N.	Ditta	Prodotto fitosanitario	N. registrazione
18	Sariaf S.p.a.	Diucisar	002032
19	Sariaf S.p.a.	Diucisar S	007300
20	Sariaf S.p.a.	Diusar	001974
21	Scam S.r.l.	Erbival T	007243
22	Sepran S.a.s.	Crison	006045
23	Sipcam S.p.a.	Arnet S	005819
24	Sipcam S.p.a.	Diuron Sipcam	000332
25	Sipcam S.p.a.	Netard S	004774
26	Sivam S.p.a.	Delta	007578
27	Sivam S.p.a.	Malertox Asparagi	005952
28	Sivam S.p.a.	Malertox DMU	002811
29	Sivam S.p.a.	Malertox Medica S	006817
30	Sivam S.p.a.	Malertox TOT 80	002776

Elenco prodotti fitosanitari a base di FENTION

N.	Ditta	Prodotto fitosanitario	N. registrazione
1	Bayer S.p.a.	Lebaycid	004749
2	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	Nichesan 24	007667

Elenco prodotti fitosanitari a base di FOSFAMIDONE

N.	Ditta	Prodotto fitosanitario	N. registrazione
1	Isagro S.p.a.	Dimafir 20E	002876
2	Sariaf S.p.a.	Afid	000927
3	Syngenta Crop Protection S.p.a.	Dimecron 20	003393

Elenco prodotti fitosanitari a base di LINURON

N.	Ditta	Prodotto fitosanitario	N. registrazione
1	Agan Chemical Manufacturers Ltd	Drake Flow	008881
2	Agan Chemical Manufacturers Ltd	Indaco	010534
3	Agriplant S.r.l.	Diserplant	008667
4	Agrosol S.r.l.	Granbas	007214
5	Agrosol S.r.l.	Stiuron WDG	004916
6	Aventis Cropscience Italia S.p.a.	Afalon DS	006674
7	Aventis Cropscience Italia S.p.a.	Mirabo	008186
8	Basf Agro S.p.a.	Panter	004494
9	Basf Agro S.p.a.	Tritifen	007164
10	Bayer S.p.a.	Liflan	002422
11	Caffaro S.p.a.	Adeoclor S	009993
12	Caffaro S.p.a.	Erbitox Patate	004868
13	Caffaro S.p.a.	Linorto	002799
14	Caffaro S.p.a.	Siagran Tris	008357
15	Caffaro S.p.a.	Siltrinul	001713
16	Caffaro S.p.a.	Siltrinul G	007523
17	Caffaro S.p.a.	Siolcid	000874
18	Caffaro S.p.a.	Siolcid 25	001998
19	Caffaro S.p.a.	Siolcid WDG	008405
20	Caffaro S.p.a.	Trifluron	007565
21	Caffaro S.p.a.	Welter	008979
22	Chemia S.p.a.	Linur FLO	008593
23	Chemia S.p.a.	Luron	002090
24	Cheminova Agro Italia S.r.l.	Diserbas	007892
25	Chimiberg S.r.l.	Linuron Chimiberg	007215
26	Chimiberg S.r.l.	Metolin	008451
27	Chimiberg S.r.l.	Triliane	006042
28	Dow Agrosciences B.V.	Sciandor	001653
29	Dow Agrosciences B.V.	Trinulan	007000
30	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	Inex	004820
31	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	Inex M	007744

N.	Ditta	Prodotto fitosanitario	N. registrazione
32	Feinchemie Schwebda Gmbh	Billy	008075
33	Griffin (Europe) S.A.	Lorox 50 DF	005675
34	Griffin (Europe) S.A.	Lorox L	002040
35	I.PI.CI S.p.a.	Linuron I.PI.CI. Liquido	006221
36	I.PI.CI S.p.a.	Methalin	009622
37	Isagro Italia S.r.l.	Neminfest	003491
38	Isagro S.p.a.	Arbax F	000853
39	Isagro S.p.a.	Triluron	004418
40	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	Linurex	001080
41	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	Triflinurex	004753
42	Pavoni & C. S.p.a.	Linuron Pavoni	006340
43	S.I.A.P.A. S.r.l.	Silgrin	003352
44	S.I.A.P.A. S.r.l.	Siltrin	004788
45	Sariaf S.p.a.	Linuron	002330
46	Sariaf S.p.a.	Trifluron	006835
47	Sariaf S.p.a.	Trisar Combi	007033
48	Scam S.r.l..	Pendilin	008222
49	Scam S.r.l.	Propilan	005382
50	Scam S.r.l.	Ureon FL	001450
51	Sepran S.a.s.	Ditran	005306
52	Sepran S.a.s.	Linuron FL Sepran	003547
53	Sipcam S.p.a.	Lasso Linuron L	006718
54	Sipcam S.p.a.	Linuron Sipcam Flow	001058
55	Sipcam S.p.a.	Siplen B	002024
56	Sipcam S.p.a.	Siplen L	004241
57	Sipcam S.p.a.	Start Combi	008496
58	Sivam S.p.a.	Malertox Luron Fluid	002869
59	Sivam S.p.a.	Malertox Premerg TL	006004
60	STI Solfotecnica Italiana S.p.a.	Penditox L	008415
61	Terranalisi S.r.l.	Linexin	009214

Elenco prodotti fitosanitari a base di MONOCROTOFOS

N.	Ditta	Prodotto fitosanitario	N. registrazione
1	Basf Agro S.p.a.	Azodrin 20	000322
2	Caffaro S.p.a.	Crotos 20	000267
3	Chemia S.p.a.	Monofos	001480
4	New Agri S.r.l.	Crotofit WP	001397
5	S.I.A.P.A. S.r.l.	Silcrot 20	001348
6	Sariaf S.p.a.	Gesik	001282
7	Sipcam S.p.a.	Tremotal	000132
8	Syngenta Crop Protection S.p.a.	Nuvacron 20	002151
9	Terranalisi S.r.l.	Crotofit E	001400
10	Terranalisi S.r.l.	Eritox 20	001157

Elenco prodotti fitosanitari a base di SIMAZINA

N.	Ditta	Prodotto fitosanitario	N. registrazione
1	Adica S.r.l.	Sigran 80	007580
2	Caffaro S.p.a.	Dipron DS	008012
3	Caffaro S.p.a.	Erbitox Totale	003401
4	Caffaro S.p.a.	Luserb	001894
5	Caffaro S.p.a.	Mirage SG	006870
6	Caffaro S.p.a.	Simaflow 40	006903
7	Caffaro S.p.a.	Simaquat Pasta	004779
8	Caffaro S.p.a.	Simazina Caffaro	005436
9	Chemia S.p.a.	Simaz	002850
10	Chemia S.p.a.	Tison	004927
11	Cheminova Agro Italia S.r.l.	Simagro	009391
12	Chimiberg S.r.l.	Diserbane E	001547
13	Chimiberg S.r.l.	Totazina	004126
14	Dow Agrosciences B.V.	Sanasim	009224
15	Emme Italia S.r.l.	Simazeno 50	003598
16	Isagro Italia S.r.l.	Framed	000566
17	Isagro S.p.a.	Simazina 50	004616

N.	Ditta	Prodotto fitosanitario	N. registrazione
18	Ital Agro S.r.l.	Herbitotal	007231
19	Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano S.r.l.	Erbitan	006882
20	Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano S.r.l.	Videsol	006619
21	Monsanto Agricoltura Italia S.p.a.	Dardo	006034
22	Monsanto Agricoltura Italia S.p.a.	Dardo R	008033
23	S.I.A.P.A. S.r.l.	Silfotal	005522
24	S.I.A.P.A. S.r.l.	Silmyde	008034
25	Scam S.r.l.	Mazinam FL	008747
26	Sepran S.a.s.	Erbital	001324
27	Sipcam S.p.a.	Amizina	000498
28	Sipcam S.p.a.	Amizina 50 L	003748
29	Sipcam S.p.a.	Diserbene DS	003757
30	Sipcam S.p.a.	Diserbene S	005240
31	Sipcam S.p.a.	Diserbene ST	005300
32	Sipcam S.p.a.	Netard Mix	004764
33	Sivam S.p.a.	Malertox MS	002761
34	Sivam S.p.a.	Malertox Totale	004970
35	Syngenta Crop Protection S.p.a.	Gesatop	001543
36	Terranalisi S.r.l.	Simazol	000678
37	Terranalisi S.r.l.	Diserbon	008848
38	Terranalisi S.r.l.	Simazin L	005806

Elenco prodotti fitosanitari a base di TIOFANATO METILE

N.	Ditta	Prodotto fitosanitario	N. registrazione
1	Agrosol S.r.l.	Zephiro	010600
2	Cheminova Agro Italia S.r.l.	Tiofanate Agro	008815
3	Chimiberg S.r.l.	Tiometane PB	005057
4	Rocca Frutta S.r.l.	Capital 70	010395
5	Sipcam S.p.a.	Arnos	007775
6	Sipcam S.p.a.	Botriram	001495
7	Sipcam S.p.a.	Botriram B	001718
8	Sipcam S.p.a.	Enocuprol	003001
9	Sipcam S.p.a.	Enocur	001549
10	Sipcam S.p.a.	Enocur B	003002
11	Sipcam S.p.a.	Enocur C	003124
12	Sipcam S.p.a.	Enosed TM	001961
13	Sipcam S.p.a.	Enovit F	006000
14	Sipcam S.p.a.	Enovit Metil	000507
15	Sipcam S.p.a.	Enovit Metil DF	008945
16	Sipcam S.p.a.	Enovit Metil FL	007611
17	Sipcam S.p.a.	Enovit Metil P	001072
18	Sipcam S.p.a.	Enovit PZ	003183
19	Sipcam S.p.a.	Fenador Mix	005577
20	Sipcam S.p.a.	Frumidor	001521
21	Sipcam S.p.a.	Frumidor CP	006774
22	Sipcam S.p.a.	Frumidor M	007013
23	Sipcam S.p.a.	Micevit P	001420
24	Sipcam S.p.a.	Micevit PZ	001959
25	Sipcam S.p.a.	Rover Combi	006775
26	Sipcam S.p.a.	Sipcaplant	000873
27	Sipcam S.p.a.	Sipcaplant OF	002845
28	Sipcam S.p.a.	Sipcasan	000872
29	Sipcam S.p.a.	Sipcasan B	001003
30	Sipcam S.p.a.	Sipcavit	001019
31	Sipcam S.p.a.	Sipcavit Z	002021
32	Terranalisi S.r.l.	Mito	008627
33	Terranalisi S.r.l.	Tiometil Flow	009118

01A11467

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 ottobre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia e Prato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 10 ottobre 2000 al 21 novembre 2000 nelle province di Lucca, Massa, Pisa, Prato, Livorno, Pistoia, Firenze, Arezzo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Arezzo: piogge alluvionali dal 10 ottobre 2000 al 21 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3 lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chiusi della Verna, Laterina, Loro Ciuffenna, Montemignaio, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, Talla, Terranuova Bracciolini;

Firenze: piogge alluvionali dal 10 ottobre 2000 al 21 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Campi Bisenzio, Cerreto Guidi, Figline Valdarno, Firenze, Fucecchio, Lastra a Signa, Reggello, Scandicci;

Livorno: piogge alluvionali dal 10 ottobre 2000 al 21 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio del comune di Collesalvetti;

Lucca: piogge alluvionali dal 10 ottobre 2000 al 21 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Altopascio, Camaiore, Capannori, Massarosa, Montecarlo, Pietrasanta, Porcari, Seravezza, Viareggio;

Massa: piogge alluvionali dal 10 ottobre 2000 al 21 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Pontremoli, Tresana, Zeri;

Pisa: piogge alluvionali dal 10 ottobre 2000 al 21 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Bientina, Buti, Calci, Capannoli, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di Sotto, Chianni, Crespina, Fauglia, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Pisa, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano, Volterra;

Pistoia: piogge alluvionali dal 10 ottobre 2000 al 21 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Abetone, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano;

Prato: piogge alluvionali dal 10 ottobre 2000 al 21 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio del comune di Prato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A11427

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 11 settembre 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di una cartolina postale per l'interno celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 5 febbraio 2001, n. 29) di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2001», tra cui interi postali celebrativi della Manifestazione filatelica nazionale;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», in corso di conversione;

Decreta:

È emessa, nell'anno 2001, una cartolina postale per l'interno celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di L. 800 - € 0,41.

La cartolina postale è stampata in offset, su carta bianca da 250 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8×10,5; colori: policromia; tiratura: cinquecentomila esemplari.

Il recto della cartolina postale reca in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura raffigurante Palazzo d'Avalos, sede del museo archeologico e della pinacoteca di Vasto, cittadina dell'Abruzzo che ospita la manifestazione, le leggende «MANIFESTAZIONE FILATELICA NAZIONALE» e «VASTOPHIL 2001», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41». In basso a destra, si trovano tre righe continue e tre riquadri, di colore giallo, con le indicazioni. «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.», per l'indirizzo del destinatario.

Nella parte sinistra della cartolina, una riga orizzontale ed una verticale in azzurro delimitano due riquadri: in alto sono poste, in colore azzurro, la leggenda «CARTOLINA POSTALE» in carattere maiuscolo bastone tondo e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.» accompagnate da tre righe punteggiate; in basso a sinistra sono riprodotti, entro una cornicetta che ripete il motivo dentellato dei francobolli, in primo piano un autoritratto del pittore Filippo Palazzi e la scritta del suo nome, sullo sfondo il dipinto dell'artista denominato «Pastorelli nel bosco», la leggenda «MANIFESTAZIONI PALIZZIANE VASTO 1999 - 2001», le date «1818 - 1899», le scritte «I.P.Z.S - ROMA - 2001» e «G. GALASSO»; a destra della vignetta, dall'alto verso il basso, sono elencate le classi a concorso e precisamente «FILATELIA TEMATICA MAXIMAFILIA AEROFILATELIA ASTROFILATELIA FILATELIA GIOVANILE» e la leggenda «PREMIO FILATELICO VASTO FINALE NAZIONALE CAMPIONATO CADETTI VASTO 6-8 LUGLIO 2001».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2001

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il direttore generale
del Servizio centrale per gli affari
generali e la qualità dei processi
e dell'organizzazione
FIORENTINO

01A11651

DECRETO 11 settembre 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Enrico Fermi nel centenario della nascita, nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, n. 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 5 febbraio 2001, n. 29) di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2001», tra cui francobolli commemorativi di Enrico Fermi, nel centenario della nascita;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», in corso di conversione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2001, un francobollo commemorativo di Enrico Fermi, nel centenario della nascita, nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: policromia a cinque colori; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta raffigura in primo piano, a sinistra, Enrico Fermi, premio Nobel per la fisica nel 1938 e a destra la pila atomica da lui inventata; sullo sfondo è rappresentata una lavagna sulla quale sono riportati alcuni studi del fisico italiano e la sua firma.

Completano il francobollo la leggenda «ENRICO FERMI», le date «1901 - 1954», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2001

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il direttore generale
del Servizio centrale per gli affari
generali e la qualità dei processi
e dell'organizzazione
FIORENTINO

01A11652

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 24 settembre 2001.

Approvazione della perizia di variante relativa alle espropriazioni (senza aumento di spesa) dei lavori di riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 2º lotto. (Ordinanza n. 254).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, n. 2424 del 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2001;

Vista la propria ordinanza n. 25 del 30 dicembre 1995, con la quale, è stato reso esecutivo il «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna: primo stralcio operativo 1995»;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto stralcio operativo sono ricompresi, anche i lavori «Lavori di riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 2º lotto», da realizzarsi a cura dell'E.A.F.;

Atteso che con ordinanza n. 98 del 13 maggio 1998 il Commissario governativo ha provveduto all'approvazione del progetto «esecutivo» dell'intervento denominato «Lavori di riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 2º lotto» per un importo complessivo di lire 12.278.225.848;

Atteso che con ordinanza n. 248 del 19 giugno 2001 è stato rifissato il termine per il compimento delle espropriazioni, ex art. 13 della legge n. 2359/1865, alla data del 18 settembre 2002;

Atteso che con nota n. 5089 del 5 giugno 2001 l'E.A.F. ha trasmesso all'Ufficio del Commissario la perizia di variante sulle espropriazioni, senza aumento di spesa;

Atteso che la perizia si è resa necessaria al fine di tener conto di un incremento degli oneri espropriativi dovuto alla diversa valutazione fra aree «agricole» e «industriali»;

Atteso pertanto che il quadro economico risulta così rideterminato:

A - Lavori	L.	8.856.307.913
B - Espropriazioni	L.	241.243.638
C - Imprevisti	L.	204.150.078
D - Spese generali	L.	908.551.447
E - Bonifica archeologica	L.	115.000.000
F - I.V.A.	L.	1.952.971.872
Importo complessivo	L.	12.278.225.848

Visto il parere favorevole n. 28/SAP del 19 settembre 2001, espresso dall'Ufficio tecnico istruttore dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, trasmesso con nota n. 17187 del 20 settembre 2001 dal Servizio dighe, Acque pubbliche, Opere idrauliche e Difesa del suolo dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

1. È approvata la perizia di variante relativa alle espropriazioni (senza aumento di spesa) dei «Lavori di riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 2º lotto» approvato con ordinanza n. 98 del 13 maggio 1998.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano le prescrizioni contenute nella sopracitata ordinanza n. 98 del 13 maggio 1998.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 24 settembre 2001

Il sub-commissario governativo: DURANTI

01A11268

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 2 ottobre 2001.

Disposizioni in materia di approvazione delle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti conseguenti all'adozione dell'euro.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche e integrazioni (di seguito, decreto 124);

Visto l'art. 16, comma 2 del decreto n. 124, come sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Covip), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *b)*, del decreto n. 124 che attribuisce, tra l'altro, alla Covip la competenza ad approvare i regolamenti dei fondi pensione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la deliberazione Covip del 23 novembre 1999, recante disposizioni per la regolamentazione della procedura per l'approvazione delle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, regolamento n. 1103/97), relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e, in particolare, le definizioni indicate all'art. 1 nonché gli articoli 4 e 5, con i quali vengono dettate le regole di arrotondamento per la conversione delle unità monetarie nazionali in unità euro;

Visto il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'introduzione dell'euro e, in particolare, le definizioni indicate all'art. 1 nonché l'art. 14, con il quale viene enunciato il principio del riferimento automatico all'unità euro in luogo delle unità monetarie nazionali, negli strumenti giuridici vigenti alla fine del periodo transitorio;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modifiche e integrazioni (di seguito, decreto n. 213), recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la comunicazione Covip del 2 dicembre 1998, relativa all'adozione dell'euro da parte dei fondi pensione;

Considerato che, dopo la fine del periodo transitorio, i riferimenti presenti nei regolamenti dei fondi pensione aperti in vigore alla fine di tale periodo devono intendersi quali riferimenti all'unità euro sulla base del tasso di conversione fissato e con le regole di arrotondamento stabilite nel regolamento n. 1103/97 e che, comunque, per motivi di chiarezza, è opportuno procedere alla ridenominazione materiale dei riferimenti stessi e dunque alla modifica dei regolamenti dei fondi pensione aperti;

Considerato che, al fine di semplificare il più possibile l'attività amministrativa, di ridurre gli adempimenti per gli operatori, e di assicurare agli utenti un'informazione completa e tempestiva, si ritiene utile adottare una procedura semplificata e abbreviata per l'adeguamento dei regolamenti dei fondi pensione aperti, purché le modifiche adottate non alterino la sostanza delle disposizioni regolamentari e non vi sia alcun nocumento per l'aderente;

Delibera:

Sono approvate le seguenti disposizioni in materia di approvazione in via generale delle modifiche dei regolamenti dei fondi aperti connesse all'introduzione dell'euro.

1. In sostituzione dell'ordinaria procedura di approvazione delle modifiche regolamentari, la Covip rilascia l'approvazione in via generale delle sole modifiche attinenti a mere conversioni degli importi in lire nella nuova moneta di conto.

2. L'adeguamento del testo regolamentare potrà essere effettuato allegando al regolamento un foglio provvisorio di aggiornamento da inoltrare alla Covip entro il giorno precedente alla diffusione dello stesso, in allegato alla dichiarazione il cui schema è unito alla presente.

3. Le società a ciò interessate potranno avvalersi della suddetta procedura di aggiornamento a condizione che le modifiche apportate, inerenti alla conversione degli importi espressi in lire, non comportino variazioni dei regimi economici vigenti (fatta eccezione per il regime delle spese e commissioni nelle ipotesi in cui, per effetto dell'arrotondamento per difetto alla cifra intera, dovesse determinarsi una riduzione dei costi per i partecipanti).

4. Pertanto, la procedura di aggiornamento a mezzo dell'autorizzazione rilasciata in via generale potrà essere utilizzata allorquando le società debbano procedere a:

a) convertire il regime delle spese e commissioni dalle lire all'euro;

b) fare riferimento all'euro nella definizione della politica di investimento, con riferimento alla valuta di denominazione dell'investimento e non all'emittente;

c) convertire in euro gli importi espressi in lire indicati nell'allegato assicurativo (ad esempio quello relativo all'individuazione dell'importo annuo della rendita).

5. Tali modifiche possono essere apportate anche dal soggetto competente a modificare il regolamento nei casi di adeguamento a sopravvenute norme di legge, normativa secondaria di attuazione o istruzioni della Covip (c.d. procedura abbreviata).

6. Al di fuori delle predette ipotesi sarà necessario ricorrere alla procedura di aggiornamento così come prevista dalla delibera Covip 23 novembre 1999 relativa alla procedura per l'approvazione delle modifiche ai regolamenti dei fondi pensione aperti.

La presente deliberazione è pubblicata nel bollettino della commissione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2001

Il presidente: FRANCARIO

ALLEGATO

SCHEMA DI DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ...., in qualità di .... della società istitutrice del fondo pensione .... iscritto all'albo con il numero .... , dichiara, sotto la propria responsabilità, che le modifiche al regolamento indicate nel testo/ foglio aggiuntivo, che si allega, sono avvenute nel rispetto della procedura definita dalla Covip con delibera del .... e riguardano esclusivamente gli adeguamenti all'euro degli importi riferiti alle lire.

In caso di procedura abbreviata: «Tali modifiche saranno portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella prima riunione utile» (nelle relative delibere si dovrà dare atto che le modifiche sono state approvate dalla Covip in via generale).

Si precisa che:

a) gli importi espressi in lire sono stati ridenominati in euro utilizzando la mera conversione aritmetica secondo le regole stabilite nel regolamento CE n. 1103/97.

Oppure:

b) in occasione della ridenominazione in euro, gli importi precedentemente espressi in lire sono stati modificati come segue: .... (riportare tabella di confronto).

Si specifica che in nessun caso le modifiche apportate sono a svantaggio degli iscritti/aderenti.

L'efficacia delle modifiche decorre dal ....

01A11269

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica della circoscrizione dei vice consolati onorari in Campo Grande e Cuyabà (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Campo grande (Brasile) è così rideterminata: il territorio dello Stato di Mato Grosso do Sul.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Cuyabà (Brasile) è così rideterminata: il territorio dello Stato di Mato Grosso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2001.

Il direttore generale del personale: DOMINEDÒ

01A11270

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale del 19 ottobre 2001:

Demichele Roberto, notaio residente nel comune di Grumo Appula, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Santeramo in Colle, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Nuzzo Ottaviano Anselmo, notaio residente nel comune di Mandello del Lario, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Colico, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Morello Umberto, notaio residente nel comune di Santa Margherita Ligure, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione;

De Donno Giovanni, notaio residente nel comune di Matino, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Maglie, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Flisi Laura, notaio residente nel comune di San Benedetto Po, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Suzzara, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Di Bella Mario, notaio residente nel comune di Santa Lucia del Mela, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Milazzo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Spinazzola Massimo, notaio residente nel comune di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Fossombrone, distretto notarile di Pesaro, con l'anzidetta condizione;

Moroni Renato, notaio residente nel comune di Buccino, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Castellabate, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Beligni Sandra, notaio in Legnano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Torino, con l'anzidetta condizione;

Liotta Giovanni, notaio residente nel comune di Augusta, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Torino, con l'anzidetta condizione;

de Scisciolo Romualdo, notaio residente nel comune di Ruvo di Puglia, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Corato, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cancemi Giovanni, notaio residente nel comune di Salemi, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Castelvetrano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Zanolini Giovanna, notaio residente nel comune di Borgo Valsugana, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Trento, con l'anzidetta condizione.

01A11679

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oki»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 597 del 24 settembre 2001

Specialità medicinale: OKI.

Titolare A.I.C.: Dompè S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in L'Aquila, via Campo di Pile s.n. - c.a.p. 67100 (Italia), codice fiscale n. 01241900669.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti; 31. Modifica della forma del contenitore.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

principio attivo: invariato;

eccipienti:

da: mannitolo 2680 mg, polivinilpirrolidone 132 mg, silice colloidale anidra 3 mg, sodio cloruro 20 mg, saccarina sodica 15 mg, ammonio glicirinizzato 40 mg, aroma menta 30 mg;

a: mannitolo 1700 mg, polivinilpirrolidone 132 mg, silice colloidale anidra 3 mg, sodio cloruro 20 mg, saccarina sodica 15 mg, ammonio glicirinizzato 20 mg, aroma menta 30 mg.

Conseguentemente si approva la diminuzione delle dimensioni delle bustine non venendo comunque modificato il materiale di confezionamento. Non variano neanche le unità posologiche e il dosaggio unitario, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028511095 - 30 bustine granulato bipartite 80 mg.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11721

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfametazina 20% Medilabor di Odore dott. Carlo».

Estratto decreto n. 182 dell'8 ottobre 2001

Medicinale veterinario prefabbricato SULFAMETAZINA 20% MEDILABOR di Odore dott. Carlo (ex integratore medicato Pantamed 200).

Titolare A.I.C.: Medilabor di Odore dott. Carlo, con sede legale e fiscale in Cavallermaggiore, via Cuneo, 17, codice fiscale n. 002800370040.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavallermaggiore, via Cuneo, 17.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fustino da 1 kg - A.I.C. n. 102840016;

fustino da 5 kg - A.I.C. n. 102840028.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: sulfametazina sodica 215,8 g (pari a sulfametazina base 200 g);

eccipienti: glucosio monoidrato q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini (fino a 6 mesi di età).

Indicazioni terapeutiche: suini (fino a 6 mesi di età): malattie batteriche.

Tempo di attesa: suini (fino a 6 mesi di età) quattordici giorni.

Validità: dodici mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11511

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2000 e 2001 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici (base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2000	Settembre	112,5	2,6	4,4
	Ottobre	112,8	2,6	4,4
	Novembre	113,3	2,7	4,8
	Dicembre	113,4	2,7	4,9
	Media	112,1		
2001	Gennaio	113,9	3,1	5,3
	Febbraio	114,3	3,0	5,4
	Marzo	114,4	2,8	5,3
	Aprile	114,8	3,1	5,3
	Maggio	115,1	3,0	5,4
	Giugno	115,3	2,9	5,6
	Luglio	115,3	2,7	5,4
	Agosto	115,3	2,7	5,4
	Settembre	115,4	2,6	5,2

01A11518

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651251/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77